



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 12/12/2002

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/1/2007

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 10/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1	<i>Ambito e scopo del regolamento</i>	pag. 3
Articolo 2	<i>Entrate tributarie comunali</i>	pag. 3
Articolo 3	<i>Agevolazioni tributarie</i>	pag. 3
Articolo 4	<i>Aliquote e tariffe</i>	pag. 4

TITOLO II: Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle entrate

Articolo 5	<i>Competenze della gestione</i>	pag. 4
Articolo 6	<i>Funzionario responsabile del tributo</i>	pag. 4

Capo II - Denunce e controlli

Articolo 7	<i>Dichiarazione tributaria</i>	pag. 5
Articolo 8	<i>Attività di controllo</i>	pag. 6
Articolo 9	<i>Interrelazioni tra servizi ed uff. comunali e altri uff. pubblici o privati</i>	pag. 6
Articolo 10	<i>Rapporti con il contribuente</i>	pag. 7
Articolo 11	<i>Diritto di interpello</i>	pag. 7

Capo III - Procedimento di accertamento

Articolo 12	<i>Avviso di accertamento</i>	pag. 7
Articolo 13	<i>Notificazione a mezzo posta</i>	pag. 8

Capo IV - contenzioso e strumenti relativi

Articolo 14	<i>Contenzioso</i>	pag. 8
Articolo 15	<i>Autotutela</i>	pag. 9
Articolo 16	<i>Accertamento con adesione</i>	pag. 9

TITOLO III: Riscossione e rimborsi

Articolo 17	<i>Riscossione</i>	pag. 10
Articolo 18	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	pag. 11
Articolo 19	<i>Rimborsi</i>	pag. 11
Articolo 20	<i>Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi</i>	pag. 11
Articolo 21	<i>Interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi di tributi comunali</i>	pag. 12

TITOLO IV: Sanzioni

Articolo 22	<i>Graduazione delle sanzioni</i>	pag. 12
Articolo 23	<i>Cause di non punibilità</i>	pag. 13
Articolo 24	<i>Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni</i>	pag. 13

TITOLO V: Norme finali e transitorie

Articolo 25	<i>Norme finali</i>	pag. 13
-------------	---------------------------	---------

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, D. Lgs 15/12/97, n. 446, e dall'articolo 50 L. 27/12/97, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 3

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norme regolamentari, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del D. Lgs 4/12/97, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del

funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione, così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 4 *Aliquote e tariffe*

1. L'organo competente determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I: Gestione delle entrate

Articolo 5 *Competenze della gestione*

1. Le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal Servizio Tributi.
2. Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie.

Articolo 6 *Il funzionario responsabile del tributo*

1. Con propria deliberazione, la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, può designare un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

- d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;
 - g) in caso di gestione del tributo a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo II: Denunce e controlli

Articolo 7

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6. Il soggetto passivo del tributo che applica aliquote agevolate, rispetto a quelle ordinarie, può essere tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione/comunicazione tributaria entro la scadenza prevista dal relativo regolamento o dall'atto di approvazione delle aliquote del tributo medesimo.
7. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni tributarie di cui al comma 6) possono essere sospesi o

differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 8

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile, se previsto.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali e gli altri uffici di Enti pubblici o privati.

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario con modalità da concordare.
3. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.lgs. 196/03, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati degli iscritti all'Anagrafe Tributaria, i dati sulle utenze elettriche, di acqua e gas, i

dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97.

4. I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate D.Lgs. 196/03 sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge e successive modificazioni, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Articolo 10

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 11

Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è disciplinato da apposito regolamento comunale.
2. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposte scritte da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità delle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
4. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrorata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo III: Procedimento di accertamento

Articolo 12

Avviso di accertamento

1. Mediante atto motivato, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento, di cui ai punti precedenti, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.
 3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento, o di altri atti da comunicare al contribuente, sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri o simili comunque previsti.

Articolo 13

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato.
2. Ai sensi della L. 3/8/99 n. 265, la notifica a mezzo del servizio postale, può avvenire secondo le modalità stabilite dalla L. 20/11/82 n. 890 per gli atti giudiziari.

Capo IV: Contenzioso e strumenti deflattivi

Articolo 14

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. È compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

Articolo 15

L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere ai sensi dell'art. 27 della L. 18 febbraio 1999 n. 28:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
- a) Alla sospensione degli effetti dell'atto emanato.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'I.C.I.A.P., il potere spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al destinatario dell'atto.
5. In presenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombere del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto d'imposizione;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. Qualora, l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € 1,032,91, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.

Articolo 16

Accertamento con adesione

1. Ai fini di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 19/06/97, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato da apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione, si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla sia disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/73, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n. 43. In alternativa, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto 14/04/1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario, o suo delegato, assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'articolo 6 del medesimo decreto.
4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali anche non tributarie, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
5. Si considerano validi e non sono sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario di altro Comune, purché tali somme siano successivamente introitate entro i termini previsti per i controlli di legge per gli accertamenti, dal Comune di Campogalliano.
6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali, è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione, se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria.
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 18

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi stabiliti nei regolamenti dei singoli tributi
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:
 - a) il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il funzionario responsabile, entro il suddetto termine di 180 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e al rimborso oppure notifica, anche mediate raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di parziale rimborso o il suo diniego.

Articolo 20

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00 (dodici)
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme di importo complessivo fino a € 12,00 (dodici)
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 21

Interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi di tributi comunali

1. Gli interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi dei tributi comunali si applicano nella misura determinata dai regolamenti dei singoli tributi, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 22

Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:
 - a) omesso, tardivo e parziale versamento: misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;
 - b) omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:
 - se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
 - se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;
 - se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
 - c) infedele dichiarazione:
 - se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
 - se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;
 - se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
 - d) recidiva di violazione: la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;
 - e) omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:
 - per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge;
 - gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;
 - per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge.
2. Spetta al funzionario responsabile dei singoli tributi, con propria determinazione, individuare le specifiche violazioni di natura tributaria, nell'ambito delle misure minime e massime previste per le sanzioni amministrative tributarie, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e).

3. Competono al funzionario responsabile dei singoli tributi tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, secondo i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

Articolo 23

Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 24

Contestazione, irrogazione e riscossione della sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con a.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18.

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014